

**Tribunale di Napoli***Sezione specializzata in materia di impresa*

Il Giudice designato dott. Ornella Minucci,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da *Parte_1* nei confronti della società *Controparte_1* avente ad oggetto la liquidazione della quota a seguito di intervenuto recesso;

rilevato che dalla lettura dello Statuto emerge all'art 25.1. l'esistenza di una clausola di devoluzioni ad arbitro delle controversie tra socio e società

rilevato che la Suprema Corte ha più volte affermato che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa, tra l'altro, "alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società" (Cass. n. 15697-19) e che la controversia riguardante il recesso - che è controversia relativa al rapporto sociale - comprende anche quella in cui sia controverso il (solo) valore della quota, poiché l'esercizio del recesso coinvolge nel contempo sia lo status di socio sia il diritto (di natura patrimoniale) a esso conseguente, qual è quello alla liquidazione del valore della partecipazione (cfr. in tema Cass. n. 10399-18);

ritenuto quindi che nel caso concreto in quanto attinente alla liquidazione della quota conseguente all'avvenuto recesso, la controversia doveva essere devoluta in arbitrato

visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

RIGETTA

il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. **15183/2025** proposto nei confronti di

Controparte_1

Napoli, 22 agosto 2025

Il Giudice
dott. Ornella Minucci